



Ordine Avvocati Latina

Protocollo di intesa

e

Regolamento per la costituzione e tenuta dell'elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Curatore Speciale del minore in materia civile e penale

tra

IL TRIBUNALE DI LATINA, in persona del Presidente Dott. Antonio Masone

e

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA, in persona del Presidente Avvocato Giovanni Lauretti

PREMESSO

- che in data 18.11.2022, a seguito di Protocollo di intesa tra il Tribunale di Latina e l'Ordine degli Avvocati di Latina, veniva istituito il *Registro dei Curatori Speciali di soggetti minori e di eredità giacenti, dei tutori e degli amministratori di sostegno* formato da Avvocati per il conferimento delle nomine secondo criteri di competenza, rotazione e pubblicità;
- che successivamente alla entrata in vigore della cd “Riforma Cartabia” prevista dalla legge delega n. 206/2021 e decreti attuativi, stante l'ampliamento delle ipotesi di nomina del Curatore Speciale del minore, si è reso necessario meglio regolamentare e distinguere il Registro del Curatore Speciale del minore dalle altre figure di cui al precedente Registro;
- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, nella consapevolezza delle specifiche competenze del ruolo, si è adoperato per la formazione degli Avvocati interessati a detta nomina, organizzando un corso di preparazione e aggiornamento professionale svoltosi in quattro incontri dal novembre 2023 al gennaio 2024, e darà seguito ad ulteriori corsi di aggiornamento



Ordine Avvocati Latina

(ogni due anni); ciò al fine di rinnovare periodicamente il Registro degli Avvocati interessati che alla conclusione del corso, e con attestato di frequenza, potranno chiedere di esserne iscritti secondo i requisiti di seguito precisati,

tanto premesso

si conviene

Art.1

Oggetto del Protocollo e Tenuta del Registro

E' istituito il Registro dei Curatori Speciali del Minore, in ambito civile e penale secondo il rispettivo elenco, dal quale devono essere scelti dai Giudici i professionisti per il relativo incarico nei procedimenti che ne richiedano la partecipazione nell'interesse dei predetti soggetti o che ne impongano la nomina.

La tenuta del Registro, come di prassi nei maggiori Tribunali Italiani, compete al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, salvo eventuale delega alla Commissione Famiglia, che provvede alle iscrizioni ed alle cancellazioni, al rilascio della certificazione di iscrizione, ed all'invio periodico al Presidente del Tribunale di Latina dell'elenco aggiornato degli Avvocati ritenuti idonei secondo quanto di seguito specificato all'art. 2, garantendo la affidabilità del Registro anche con riguardo alla formazione ed all'aggiornamento, oltre che sotto il profilo deontologico.

Nell'interesse condiviso alla individuazione di professionisti muniti di requisiti idonei alla funzione di curatela, il Presidente del Tribunale metterà a disposizione dei Magistrati, in ambito civile e penale, l'elenco fornito dall'Ordine per la scelta degli stessi nel rispetto dei criteri di rotazione e trasparenza, ed in considerazione della tipologia della procedura in cui si rende opportuna o necessaria la nomina e della esperienza indicata.

Art. 2

Attività dei Curatori Speciali

I Curatori speciali di soggetti minori esercitano le funzioni ed i



Ordine Avvocati Latina

compiti loro attribuiti attenendosi ai principi fissati dalle fonti nazionali e sovranazionali operanti nel diritto interno che tutelano la persona soggetta alle loro cure e nel rispetto dei principi deontologici, ed a tal fine sottoscrivono la dichiarazione di impegno allegata alla domanda.

Art.3

Iscrizione nel Registro

Possono essere inseriti nel Registro gli Avvocati che:

- a) siano iscritti all'Ordine degli Avvocati di Latina o di altro Ordine forense;
- b) abbiano anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni;
- c) abbiano frequentato Corso di Formazione per Curatore Speciale del Minore organizzato o accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, o altro corso di Formazione accreditato da altro COA o dal CNF che abbia contenuto analogo, e svolgano attività di formazione periodica nella stessa materia, organizzata da Associazioni di avvocati maggiormente rappresentative e accreditate presso il C.N.F. o da Associazioni di avvocati accreditate presso l'Ordine degli Avvocati di Latina;
- d) siano dotati di specifica competenza in materia di diritto dei soggetti deboli e della famiglia, autocertificando se si è già svolto incarico di curatore, e patrocinato giudizi in materia di famiglia e minori;
- e) non abbiano riportato condanne penali definitive per delitti non colposi, né abbiano carichi pendenti per delitti non colposi, né siano stati condannati a pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, né siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- f) non siano stati sottoposti a procedimenti disciplinari definiti con l'applicazione di sanzioni superiori all'avvertimento;
- g) siano in regola con gli obblighi formativi, come da Reg. 6/2014 del C.N.F.;
- h) siano in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati



Ordine Avvocati Latina

Art. 4

Modalità di compilazione ed invio domanda e allegati

La domanda per l'iscrizione nel Registro deve essere formulata su Modello predisposto dal C.O.A. secondo i requisiti indicati all'art. 3 e sottoscrivendo la allegata dichiarazione di impegno (<http://www.ordineavvocatilatina.it/Protocolli-e-Prassi>)

Il richiedente dovrà altresì comunicare al C.O.A. entro trenta giorni, l'eventuale perdita dei requisiti prescritti o la sopravvenienza di cause ostative all'iscrizione.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia di un valido documento di identità o di riconoscimento equipollente;
- curriculum vitae e i documenti comprovanti l'esperienza e la qualificazione professionale.

Art. 5

Cancellazione o sospensione dal registro

In caso di mancanza originaria o sopravvenuta di uno o più dei requisiti previsti dal presente Protocollo per la iscrizione, il Presidente del C.O.A. ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per controdeduzioni, ed in difetto ne dispone la cancellazione. Contro i provvedimenti del Presidente è ammesso il ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Su richiesta di chiunque abbia interesse o su proposta del Presidente, o su segnalazione del Giudice relatore del fascicolo, il C.O.A. può disporre la esclusione dell'iscritto dal Registro, qualora dopo aver convocato l'interessato, ed assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per controdeduzioni, rilevi che abbia mancato agli obblighi professionali o deontologici previsti dal presente Protocollo, ovvero abbia senza giustificazione non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

Il COA può altresì sospendere l'iscritto in caso di pendenza a suo carico di procedimento penale e fino all'esito dello stesso o di



Ordine Avvocati Latina

emissione di gravi provvedimenti assunti dal Consiglio Distrettuale di disciplina dell'organo di appartenenza.

Art. 6

Registro degli incarichi

Presso gli uffici della I sez. civile sarà istituito un registro telematico, nel quale verrà immediatamente annotato, sia in ordine cronologico che secondo una rubrica alfabetica dei nominativi degli iscritti, ogni incarico di curatore speciale di minori, conferito dai giudici del Tribunale.

A tal fine, i provvedimenti di nomina saranno comunicati dai giudici al detto ufficio di Cancelleria che, semestralmente, ne informeranno il Presidente del Tribunale e ne cureranno la pubblicazione periodicamente (almeno ogni sei mesi) sul sito web del Tribunale.

I Giudici, previa consultazione, prima di ogni nuova nomina, del registro oggetto di costituzione e del registro telematico degli incarichi, assicurano che, ogni qual volta sia necessario individuare, quale professionista incaricato un Avvocato, l'incarico sarà conferito soltanto agli iscritti nel predetto elenco e con equa distribuzione tra loro, rispettando il criterio della rotazione.

Se, ricorrendone le condizioni, in via eccezionale, i Giudici intendano nominare un professionista non iscritto nel costituendo registro, ne daranno comunicazione al Presidente del Tribunale spiegando, per iscritto, le ragioni della deroga, e con trasmissione al Presidente del COA.

Art.7

Trattamento dei dati personali

Il richiedente deve dichiarare di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lg. 196/2003, che i suoi dati personali saranno trattati, anche con eventuali strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Le medesime informazioni possono essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento



Ordine Avvocati Latina

e alla verifica della documentazione.

Art.8

Compensi Riconosciuti ai Professionisti

All'esito dell'attività professionale svolta ai Professionisti verrà riconosciuto un compenso che verrà liquidato secondo i valori tabellari minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche. Il Magistrato al momento della liquidazione e secondo le circostanze del caso determina anche la parte (o le parti) tenuta al pagamento del compenso, salva in ogni caso la applicazione della disciplina prevista per il Patrocinio a spese dello Stato.

Latina,

Il Presidente del Tribunale

Dott. Antonio Masone

Il Presidente del COA

Avv. Giovanni Lauretti